*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 159° - Numero 282**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 4 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero dell'economia e delle finanze**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2018.

**Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: *a)* dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; *b)* dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile ad alcune pubbliche amministrazioni, a partire dall'anno 2014, stabilisce, all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica la normativa di settore;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2018) e in particolare l'art. 1, comma 1122, lettera *g)* nel quale si dispone che sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 nel quale si dispone che «Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate: (…) *c)* all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella quale si prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
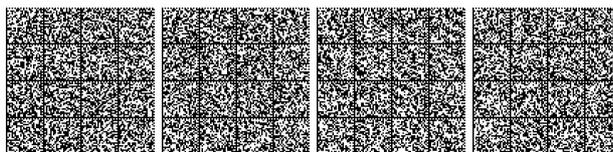
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: *a)* 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale dispone che «Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria»;

Visto l'art. 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 295»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017 il quale dispone che «Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.»;

Visto l'art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui "Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori;

Visto l'art. 19-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45, secondo cui «Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
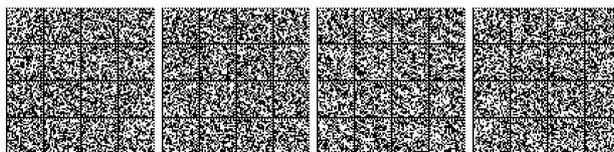
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2017 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2018;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2018, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2017, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2018.

2. Le predette amministrazioni sono autorizzate, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) con decorrenza non anteriore al 6 ottobre 2018 ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 aprile 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.729.389 per l'anno 2018, euro 13.239.287 per l'anno 2019, euro 14.756.244 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, euro 14.850.190 per l'anno 2023, euro 15.227.879 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e ad euro 15.241.195 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Art. 3.

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2018

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione*
BONGIORNO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TRIA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2018*
*Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2075*
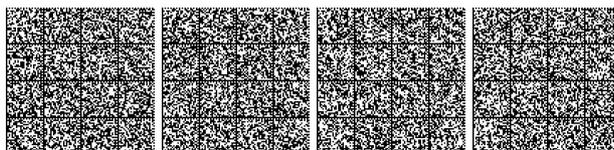
ALLEGATO

# TABELLA A

| ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017<br>(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione | Qualifiche | Unità da assumere | Trattamento complessivo (onere individuale annuo) | Oneri a regime | TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2017) | Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess.2017) | Residuo unità assumibili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2 D.L.n.148/2017) |
| | Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (vincitori) | 55 | € 57.037,27 | € 3.137.049,85 | | | |
| | Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (vincitori) | 6 | € 57.037,27 | € 342.223,62 | | | |
| | Ufficiali del ruolo TLA (vincitori) | 10 | € 60.702,29 | € 607.022,90 | | | |
| | Allievi marescialli (vincitori) | 626 | € 52.528,87 | € 32.883.072,62 | | | |
| | Allievi finanzieri (vincitori) | 369 | € 43.342,52 | € 15.993.389,88 | | | |
| GUARDIA DI FINANZA | | 1.066 | | € 52.962.758,87 | € 55.850.900,08 | 1.066 | 1.066 |
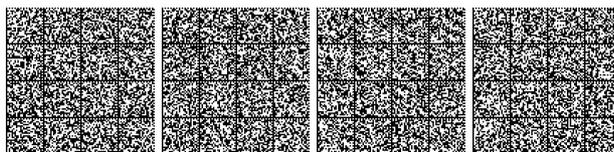
## TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

| Amministrazione | Qualifiche | Unità da assumere | Trattamento complessivo (onere individuale annuo) | Oneri a regime | TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2017) | Oneri assunzioni anticipazioni 169 unità di allievi agenti già assunte dal 1.01.2018 effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2,lett.c) D.L.n.148/2017 | Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017 ) | Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess.2017) | Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art.7 comma 2.lett.c) D.L.n.148/2017 | Residuo unità assumibili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Commissari (decorrenza 1 settembre 2018) | 80 | € 68.640,00 | € 5.491.200,00 | | | | | | |
| | Medico (decorrenza 1 settembre 2018) | 16 | € 68.640,00 | € 1.098.240,00 | | | | | | |
| | Medico veterinario (decorrenza 1 settembre 2018) | 5 | € 68.640,00 | € 343.200,00 | | | | | | |
| | Direttore Tecnico (decorrenza 1 settembre 2018) | 105 | € 68.640,00 | € 7.207.200,00 | | | | | | |
| | Ispettore (decorrenza 1 dicembre 2018) | 640 | € 53.900,00 | € 34.496.000,00 | | | | | | |
| | Ispettore capo tecnico orchestrale (decorrenza 1 giugno 2018) | 5 | € 56.450,00 | € 282.250,00 | | | | | | |
| | Allievo Agente G.S.Fiamme oro (decorrenza 1 giugno 2018) esuberi art.3 comma 2 D.lgs 95/2017 | 50 | € 42.280,00 | € 2.114.000,00 | | | | | | |
| | Allievo Agente (decorrenza 1 giugno 2018) esuberi art.3 comma 2 D.lgs 95/2017 | 921 | € 42.280,00 | € 38.939.880,00 | | | | | | |
| Ministero dell'Interno Polizia di Stato | | 1.822 | | € 89.971.970,00 | € 116.201.080,00 | € 7.145.320,00 | € 109.055.760,00 | 1.991 | 169 | 1.822 |

# TABELLA C

| ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione | Qualifiche | Unità da assumere | Trattamento complessivo (onere individuale annuo) | Oneri a regime | Totale cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess. 2017) | Oneri assunzioni 400 Vigili del fuoco effettuate ai sensi dell'art.1 comma 288 della L.27 dicembre 2017 n.205 | Residuo budget disponibile anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.1 comma 288 della L.27 dicembre 2017 n.205 | Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess. 2017) | Unità assunte ai sensi dell'art.1 comma 288 della L.27 dicembre 2017 n.205 | Residuo unità assumibili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.1 comma 288 della L.27 dicembre 2017 n.205) |
| | Vice Direttore ( ruolo dei direttivi) | 20 | € 50.861,00 | € 1.017.220,00 | | | | | | |
| | Vice Direttore Medico (ruolo dei direttivi medici) | 11 | € 50.861,00 | € 559.471,00 | | | | | | |
| | Vice collaboratore tecnico informatico (per chiamata diretta nominativa) | 3 | € 40.965,00 | € 122.895,00 | | | | | | |
| | Vice collaboratore amministrativo-contabile (per chiamata diretta nominativa) | 3 | € 40.965,00 | € 122.895,00 | | | | | | |
| | Vigili del Fuoco cinofili (stabilizzazione ai sensi del D.L. n.8 del 9 febbraio 2017 art.19 bis ) | 28 | € 42.290,00 | € 1.184.120,00 | | | | | | |
| | Vigili del Fuoco | 96 | € 42.290,00 | € 4.059.840,00 | | | | | | |
| | Operatore Tecnico | 1 | € 36.882,00 | € 36.882,00 | | | | | | |
| Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco | | 162 | | € 7.103.323,00 | € 26.391.261,00 | € 16.916.108,00 | € 9.475.153,00 | 562 | 400 | 162 |

# TABELLA D

| ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione | Qualifiche | Unità da assumere | Trattamento complessivo (onere individuale annuo) | Oneri a regime | TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2016) | Oneri assunzioni anticipazioni 57 unità di agenti già assunti art.7, co.2, lett.c)d.l.148/2017 | Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle ass. effettuate ai sensi dell'art.7, co2, lett.c) d.l.148/2017 | Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess.2017) | Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art.7, co.2, lett.c) d.l.148/2017 | Residuo unità assuminili anno 2018 (al netto delle ass. effettuate ai sensi dell'art.7, co2, lett.c) d.l.148/2017 |
| | Agente (vincitori) esubero ex art.44, co.5, d.lgs n.95/2017 | 1.220 | € 41.307,42 | € 50.395.052,40 | | | | | | |
| | Agente Fiamme azzurre (vincitori) | 10 | € 41.307,42 | € 413.074,20 | | | | | | |
| | Assistente (riammissione) | 1 | € 44.447,96 | € 44.447,96 | | | | | | |
| | Assistente capo (riammissione) | 2 | € 46.652,00 | € 93.304,00 | | | | | | |
| Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria | | 1233 | | € 50.945.878,56 | € 62.400.969,66 | € 2.354.522,94 | € 60.046.446,72 | 1.290 | 57 | 1.233 |

# TABELLA E

| ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione | Qualifiche | Unità da assumere | Trattamento complessivo (onere individuale annuo) | Oneri a regime | TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2017) | Oneri assunzioni 54 allievi carabinieri effettuate ai sensi dell'art.7 co.2 lettera c) del D.L. 148/2017 | Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 co.2 lettera c) D.L 148/2017) | Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess. 2017) | Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 7 co.2 lettera c del D.L.148/2017 | Residuo unità assumibili anno 2018 (al netto delle assunzioni affettuate ai sensi dell'art.7 co. 2 lettera c) del D.L.148/2017) |
| | Allievi ufficiali del ruolo normale (vincitori) | 55 | € 55.245,28 | € 3.038.490,40 | | | | | | |
| | Tenenti del ruolo Forestale (vincitori) | 9 | € 58.910,30 | € 530.192,70 | | | | | | |
| | Tenenti del ruolo Tecnico (vincitori) | 11 | € 58.910,30 | € 648.013,30 | | | | | | |
| | Allievi Marescialli (vincitori) | 560 | € 50.736,87 | € 28.412.647,20 | | | | | | |
| | Atleti (vincitori) | 30 | € 41.550,54 | € 1.246.516,20 | | | | | | |
| | Allievi carabinieri (vincitori) | 1997 | € 41.550,54 | € 82.976.428,38 | | | | | | |
| Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri | | 2662 | | € 116.852.288,18 | € 144.691.016,62 | € 2.243.729,16 | € 142.447.287,46 | 2.716 | 54 | 2662 |

# TABELLA F

RIEPILOGO ASSUNZIONI STRAORDINARIE CORPI DI POLIZIA ART. 1, COMMA 287 L. 205/2017 ------- RIPIANAMENTO ORGANICI 50%

| | | onere stipendiale annuo (parametri aggiornati sulla base del nuovo contratto di cui al dpr 39/2018) | | | 2018 a decorrere dal 6 ottobre | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | oneri a regime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTITA' | qualifica stipendiale | base | *accessorio* (dato medio 2017 FESI + straord.) | TOTALE | mesi | onere complessivo | mesi | onere complessivo | mesi | onere complessivo | onere complessivo | onere complessivo | mesi | onere complessivo | mesi | onere complessivo | onere complessivo | mesi | onere complessivo |
| | POLIZIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | *Allievo Ag.* | € 13.950,00 | € 0,00 | **€ 13.950,00** | 2,8333 | € 329.374,96 | 3 | € 348.750,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | *Agente* | € 38.010,00 | € 4.670,00 | **€ 42.680,00** | | € 0,00 | 9 | € 3.201.000,00 | 12 | € 4.268.000,00 | € 4.268.000,00 | € 4.268.000,00 | 9 | € 3.201.000,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | *Ag. Scelto* | € 39.450,00 | € 4.670,00 | **€ 44.120,00** | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 3 | € 1.103.000,00 | 12 | € 4.412.000,00 | € 4.412.000,00 | 12 | € 4.412.000,00 |
| | | | | Totale oneri | **2,8333** | **€ 329.374,96** | **12** | **€ 3.549.750,00** | **12** | **€ 4.268.000,00** | **€ 4.268.000,00** | **€ 4.268.000,00** | **12** | **€ 4.304.000,00** | **12** | **€ 4.412.000,00** | **€ 4.412.000,00** | **12** | **€ 4.412.000,00** |
| | VIGILI DEL FUOCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | *Vigile del fuo* | € 37.917,35 | € 4.175,00 | **€ 42.092,35** | 2,8333 | € 496.923,52 | 12 | € 2.104.617,50 | 12 | € 2.104.617,50 | € 2.104.617,50 | € 2.104.617,50 | 9 | € 1.578.463,13 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| | *Vigile qualific* | € 38.716,70 | € 4.175,00 | **€ 42.891,70** | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 3 | € 536.146,21 | 12 | € 2.144.584,84 | € 2.144.584,84 | | |
| | *Vigile esperto* | € 38.983,01 | € 4.175,00 | **€ 43.158,01** | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 12 | € 2.157.900,50 |
| Oneri stipendiali al lordo dei miglioramenti retributivi dd.P.R. n. 41 e 47 del 2018: | | | | | **2,8333** | **€ 496.923,52** | **12** | **€ 2.104.617,50** | **12** | **€ 2.104.617,50** | **€ 2.104.617,50** | **€ 2.104.617,50** | **12** | **€ 2.114.609,33** | **12** | **€ 2.144.584,84** | **€ 2.144.584,84** | **12** | **€ 2.157.900,50** |
| | CARABINIERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | *Allievo Car.* | € 21.046,37 | € 0,00 | **€ 21.046,37** | 2,8333 | € 496.928,12 | 3 | € 526.159,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | *Carabiniere* | € 38.002,39 | € 3.548,15 | **€ 41.550,54** | - | - | 9 | € 3.116.290,50 | 12 | € 4.155.054,00 | € 4.155.054,00 | € 4.155.054,00 | 11 | € 3.808.799,50 | - | - | - | - | - |
| | *Car. Scelto* | € 39.440,17 | € 3.548,15 | **€ 42.988,32** | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | € 358.236,00 | 12 | € 4.298.832,00 | € 4.298.832,00 | 12 | € 4.298.832,00 |
| | | | | Totale oneri | **3** | **€ 496.928,12** | **12** | **€ 3.642.449,75** | **12** | **€ 4.155.054,00** | **€ 4.155.054,00** | **€ 4.155.054,00** | **12** | **€ 4.167.035,50** | **12** | **€ 4.298.832,00** | **€ 4.298.832,00** | **12** | **€ 4.298.832,00** |
| | GUARDIA DI FINANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | *Allievo Fin.* | € 20.454,31 | € 0,00 | **€ 20.454,31** | 2,8333 | € 241.474,48 | 3 | € 255.678,90 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | *Finanziere* | € 38.002,38 | € 5.340,14 | **€ 43.342,52** | 0 | € 0,00 | 9 | € 1.625.344,50 | 12 | € 2.167.126,00 | € 2.167.126,00 | € 2.167.126,00 | 9 | € 1.625.344,50 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | *Fin. Scelto* | € 39.440,18 | € 5.340,14 | **€ 44.780,32** | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 3 | € 559.754,00 | 12 | € 2.239.016,00 | € 2.239.016,00 | 12 | € 2.239.016,00 |
| | | | | Totale oneri | **2,8333** | **€ 241.474,48** | **12** | **€ 1.881.023,40** | **12** | **€ 2.167.126,00** | **€ 2.167.126,00** | **€ 2.167.126,00** | **12** | **€ 2.185.098,50** | **12** | **€ 2.239.016,00** | **€ 2.239.016,00** | **12** | **€ 2.239.016,00** |
| | PENITENZIARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | *Allievo Ag.* | € 13.950,00 | € 0,00 | **€ 13.950,00** | 2,8333 | € 164.687,48 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | *Agente* | € 38.010,00 | € 3.218,92 | **€ 41.228,92** | | € 0,00 | 12 | € 2.061.446,00 | 12 | € 2.061.446,00 | € 2.061.446,00 | € 2.061.446,00 | 9 | € 1.546.084,50 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | *Ag. Scelto* | € 39.450,00 | € 3.218,92 | **€ 42.668,92** | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 3 | € 533.361,50 | 12 | € 2.133.446,00 | € 2.133.446,00 | 12 | € 2.133.446,00 |
| | | | | Totale oneri | **2,8333** | **€ 164.687,48** | **12** | **€ 2.061.446,00** | **12** | **€ 2.061.446,00** | **€ 2.061.446,00** | **€ 2.061.446,00** | **12** | **€ 2.079.446,00** | **12** | **€ 2.133.446,00** | **€ 2.133.446,00** | **12** | **€ 2.133.446,00** |
| 350 | totale oneri Corpi di polizia | | | | | **€ 1.729.388,57** | | **€ 13.239.286,65** | | **€ 14.756.243,50** | **€ 14.756.243,50** | **€ 14.756.243,50** | | **€ 14.850.189,33** | | **€ 15.227.878,84** | **€ 15.227.878,84** | | **€ 15.241.194,50** |
| | Stanziamento fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 299 della legge 205/2017 | | | | | **€ 1.729.659,00** | | **€ 16.165.500,00** | | **€ 50.622.455,00** | **€ 130.339.030,00** | **€ 216.151.028,00** | | **€ 291.118.527,00** | | **€ 300.599.231,00** | **€ 301.977.895,00** | | **€ 304.717.770,00** |

18A07722

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2018.

**Revoca parziale dell'agevolazione concessa con decreto 21 ottobre 2014 alla società Dott. Dino Paladin.** (Decreto n. 2393/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale, n. 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Dott. Dino Paladin il 17 settembre 2012, DM63728, relativa al bando dell'anno 2012 per il progetto di ricerca dal titolo «Ricerca nel settore biotecnologico per nuovi approcci diagnostici e terapeutici» per un costo complessivo di euro 180.000,00;

Vista la nota del MIUR del 25 luglio 2013, prot. n. 18717 con cui si comunica che con decreto n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 90.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo di lavoro art. 14 relativo alla documentazione suindicata concernente cinque contratti di ricerca stipulati con le Università di Firenze, Verona, Padova e l'Istituto veneto di medicina molecolare, laboratori di ricerca inseriti nell'albo ministeriale per un importo complessivo di euro 145.046,00;

Visto il decreto direttoriale n. 3262/Ric. del 21 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2015, con il quale, *inter alia,* la società Dott. Dino Paladin è stata ricompresa tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale, n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'importo di euro 72.523,00 nella forma del credito d'imposta pari al 50% dell'importo suindicato;

Vista la già citata nota MIUR del 25 luglio 2013, prot. n. 18717 con la quale viene riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota dell'11 maggio 2016, prot. n. 8952, con cui il Ministero ha comunicato che, riguardo al decorso del termine indicato nella nota del 25 luglio 2013, si prendeva atto e si segnalava che la documentazione conclusiva richiesta risultava non pervenuta agli atti dello scrivente ufficio. A tale proposito, comunicava che in caso di mancata ricezione della documentazione o in assenza di idonee motivazioni e controdeduzioni da inviarsi allo
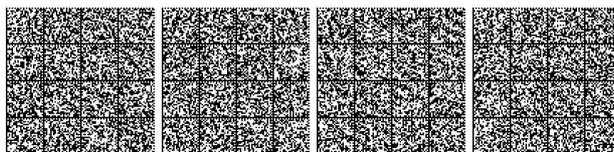
scrivente ufficio, entro e non oltre il 31 luglio 2016, il Ministero avrebbe dichiarato la società decaduta dalle agevolazioni per il progetto in argomento, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota del 25 luglio 2016, prot. n. 14742 con cui la società Dott. Dino Paladin ha trasmesso la relazione finale richiesta con nota MIUR, prot. n. 8952;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro art. 14 in data 5 giugno 2018 che qui di seguito si riporta: «Sulla base della documentazione a disposizione il contributo ritenuto congruo corrisponde ad euro 106.892,00 in quanto il contratto con l'Istituto Veneto di medicina molecolare dell'importo di euro 5.000,00 non è stato rendicontato e la collaborazione con l'Università di Padova è stata ridotta da euro 56.100,00 ad euro 22.946,00»;

Vista la nota del 26 luglio 2018, prot. n. 12512 con cui il Ministero ha comunicato alla società che il Gruppo di lavoro art. 14 in data 5 giugno 2018 ha espresso parere positivo con riduzione dei costi avendo riscontrato, sulla base della documentazione agli atti, che il contributo congruo corrispondeva ad euro 106.892,00. Nella stessa nota, lo scrivente ufficio ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge n. 241/1990, che avrebbe proceduto alla revoca parziale dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale n. 3262/Ric. del 21 ottobre 2014;

Ritenuta per l'effetto del parere soprariportato la necessità di procedere alla revoca parziale dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale n. 3262/Ric. del 21 ottobre 2014, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63728 presentato dalla società Dott. Dino Paladin;

Decreta:

*Articolo unico*

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 21 ottobre 2014, n. 3262/Ric. in favore della società Dott. Dino Paladin a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63728, a seguito della riduzione del valore del progetto da euro 145.046,00 ad euro 106.892,00, è pari ad euro 53.446,00. Per l'effetto, è parzialmente revocato l'importo di euro 19.077,00.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato eventualmente a cura del competente ufficio della scrivente direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 21 settembre 2018

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, n. 1-3307*

**18A07727**

DECRETO 15 novembre 2018.

**Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Siracusa un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009, con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso

di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Parma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Siracusa - viale Santa Panagia, 141/a - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 12 luglio 2018;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 24 ottobre 2018, trasmessa con nota prot. 4713 del 31 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» è autorizzata ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Siracusa - viale Santa Panagia, 141/a - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

**18A07723**

---

DECRETO 15 novembre 2018.

**Abilitazione della «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Ludovico di Savoia, 2/b - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 12 luglio 2018;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 24 ottobre 2018, trasmessa con nota prot. 4713 del 31 ottobre 2018;
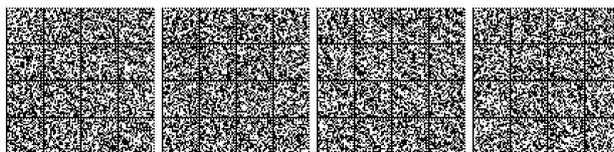
Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» è abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma - via Ludovico di Savoia, 2/b - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

**18A07724**

---

DECRETO 15 novembre 2018.

**Autorizzazione all'Istituto «Studi cognitivi» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di San Benedetto del Tronto.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 con il quale l'Istituto «Studi cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano e in quella periferica di S. Benedetto del Tronto, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di autorizzazione ad aumentare gli allievi iscritti nella sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di S. Benedetto del Tronto;

Visto il decreto in data 16 marzo 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 di autorizzazione ad ampliare la sede periferica di S. Benedetto del Tronto e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Modena;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione trasferimento della sede periferica di San Benendetto del Tronto, da viale Secondo Moretti n. 44 a via dell'Olmo n. 1;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 ottobre 2018, trasmessa con nota prot. 4713 del 31 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Studi cognitivi», abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad attivare, nella sede periferica di San Benedetto del Tronto, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da viale Secondo Moretti n. 44 a via dell'Olmo n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

**18A07725**

DECRETO 15 novembre 2018.

**Autorizzazione all'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Selargius.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di diniego all'attivazione della sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi iscrivibili nella sede periferica di Venezia;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 24 settembre 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Cagliari a Selargiurs (CA);

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui l'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Selargius (CA), da via Don Bosco n. 14 a via Dante n. 89;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 ottobre 2018, trasmessa con nota prot. 4713 del 31 ottobre 2018;
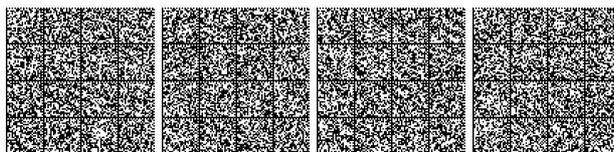
Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica», abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 19 luglio 2010 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Selargius (CA) un corso di specializzazione in psicoterapia è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Don Bosco n. 14 a via Dante n. 89.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

**18A07726**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 novembre 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro Doc società cooperativa», in Cassinasco e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Lavoro doc società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 222.874,00, si riscontra una massa debitoria di € 415.519,00 ed un patrimonio netto negativo di € 192.640,00;

Considerato che in data 7 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni dì estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Pierluca Sella;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro doc società cooperativa», con sede in Cassinasco (AT) (codice fiscale n. 01448060051) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, (codice fiscale SLLPLC71B06B885S) nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971, ivi domiciliato in via F.lli Parodi n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

**18A07716**

DECRETO 14 novembre 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa sociale L'Unione O.N.L.U.S.», in Uscio e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
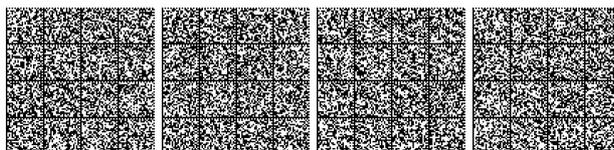
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 6 aprile 2018, n. 43/18 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «società cooperativa sociale l'Unione O.N.L.U.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo - Legacoop - alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott.ssa Paola Di Gennaro;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «società cooperativa sociale L'Unione O.N.L.U.S.» con sede in Uscio (GE) (codice fiscale n. 91035750107) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paola Di Gennaro, (codice fiscale DGNPLA69T71D969S) nata a Genova il 31 dicembre 1969, ivi domiciliata in via XX settembre n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

**18A07717**

---

DECRETO 14 novembre 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa edilizia Giovanni Arrivabene a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «società cooperativa edilizia Giovanni Arrivabene a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.030.196,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.907.945,00 ed un patrimonio netto negativo di € 877.749,00;

Considerato che in data 19 dicembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 ottobre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi

dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 ottobre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Lorenzo Ricci;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «società cooperativa edilizia Giovanni Arrivabene a responsabilità limitata», con sede in Genova (codice fiscale n. 00355370107) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Ricci, (codice fiscale RCCLNZ63M06D969R) nato a Genova il 6 agosto 1963, ivi domiciliato in via XX settembre n. 3/24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico dei commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

**18A07719**

DECRETO 15 novembre 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto 2000 cooperativa sociale a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 marzo 2018, n. 22/2018 del Tribunale di Teramo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetto 2000 cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto 2000 cooperativa sociale a r.l.» con sede in Teramo (codice fiscale n. 01410010670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Antonella Mazzone (codice fiscale (MZZNNL79A46A488K) nata ad Atri (TE) il 6 gennaio 1979, domiciliata in Silvi (TE), via Statale adriatica sud, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

**18A07718**

DECRETO 20 novembre 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «cooperativa sociale Servizi europei», in Sassari.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 30 novembre 2016, n. 156/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «cooperativa sociale Servizi europei» con sede in Sassari (SS) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Nicola Paba ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 gennaio 2017 con la quale il dott. Giovanni Nicola Paba rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Meloni Armando, nato a Sassari (SS) il 2 dicembre 1970 (codice fiscale MLNRND70T02I452W) e ivi domiciliato in viale Italia, n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «cooperativa sociale Servizi europei» con sede in Sassari (SS) (codice fiscale n. 02170530907) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 30 novembre 2016 n. 156/SAA/2016 in sostituzione del dott. Giovanni Nicola Paba, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* SCARPONI

**18A07720**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 novembre 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solvetta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1814/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione AIFA n. 127/2017 del 22 settembre 2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 2017 con la quale la società Sandoz S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SOLVETTA;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045048016, 045048028 e 045048030;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale SOLVETTA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina Pet/Al/Ldpe - A.I.C. n. 045048016 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe - A.I.C. n. 045048028 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe - A.I.C. n. 045048030 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.
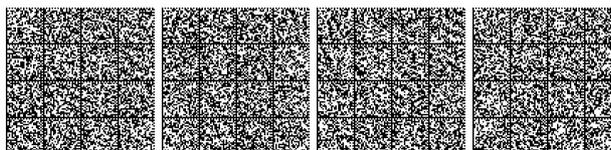
Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Solvetta» è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 045048016, 045048028: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con A.I.C. n. 045048030: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* MASSIMI

**18A07703**

---

DETERMINA 26 novembre 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Viagra GMM », ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1815/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale VIAGRA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 046121012 e 046121024;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale «Viagra» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

4 compresse film rivestite 100 mg in blister - A.I.C. n. 046121012 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

4 compresse film rivestite 50 mg in blister - A.I.C. n. 046121024 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Viagra» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* MASSIMI

**18A07704**

---

DETERMINA 26 novembre 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Epiduo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1817/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società GALDERMA ITALIA S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epiduo»;

Vista la domanda con la quale la società GALDERMA ITALIA S.p.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 038261158, 038261160, 038261172, 038261184, 038261196, 038261208, 038261210, 038261121, 038261133 e 038261145;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale EPIDUO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

contenitore multidose in PP/HDPE da 30 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261158 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

contenitore multidose in PP/HDPE da 45 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261160 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

contenitore multidose in PP/HDPE da 60 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261172 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

contenitore multidose in PP/HDPE/VLDPE da 15 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261184 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

contenitore multidose in PP/HDPE/VLDPE da 30 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261196 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

contenitore multidose in PP/HDPE/VLDPE da 45 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261208 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;
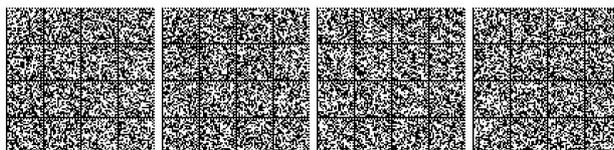
contenitore multidose in PP/HDPE/VLDPE da 60 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261210 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

tubo in HDPE da 2 g - A.I.C. n. 038261121 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

tubo in HDPE da 5 g - A.I.C. n. 038261133 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

contenitore multidose in PP/HDPE da 15 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261145 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Epiduo» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* MASSIMI

**18A07705**

DETERMINA 26 novembre 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Avamys GMM Farma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1818/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Avamys»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 046119018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale AVAMYS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni - A.I.C. n. 046119018 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Avamys» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* MASSIMI

**18A07706**

---

DETERMINA 26 novembre 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1820/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sildenafil Aurobindo»;

Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 042078117;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale SILDENAFIL AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 042078117 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* MASSIMI

**18A07707**

DETERMINA 26 novembre 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Avamys Farma 1000», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1821/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Avamys»;

Vista la determina di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;
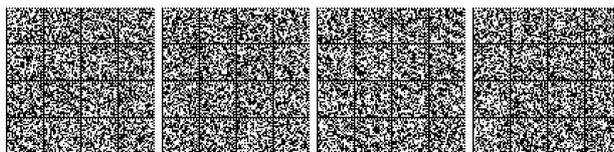
Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044864027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale AVAMYS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni - A.I.C. n. 044864027 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Avamys» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 novembre 2018

*p. Il direttore generale:* MASSIMI

**18A07708**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

*Estratto determina IP n. 723 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 micrograme/doza spray nazal dalla Romania con numero di autorizzazione 6787/2014/02, intestato alla società Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. e prodotto da Schering-Plough Labo N.V. (BE), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045341031 (in base 10) 1C7QC7(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene.

Principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato.

Eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: «Nasonex» è usato per il trattamento dei sintomi della febbre da fieno (denominata anche rinite allergica stagionale) e della rinite perenne in adulti e bambini a partire dai 3 anni di età.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

PB Beltracchini Srl via S Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045341 031.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045341 031.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07709**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

*Estratto determina IP n. 736 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA 137 microgrammes/50 microgrammes, suspension pour pulverisation nasale dalla Francia con numero di autorizzazione 3400927563119, intestato alla società Meda Pharma (FR) e prodotto da Meda Pharma GMBH & CO KG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano (MI).

Confezione: Dymista «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 G/120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 046761019 (in base 10) 1DM11V(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione:

ciascun grammo di sospensione contiene 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propinato;

ciascuna erogazione (0,14 g) somministra 137 microgrammi di azelastina cloridrato (= 125 microgrammi di azelastina) e 50 microgrammi di fluticasone propionato;

principio attivo: azelastina cloridrato e fluticasone propionato;

eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda Lodi;

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio - 20090 Milano.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Dymista «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 046761019.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Dymista «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 046761019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07710**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress»

*Estratto determina IP n. 737 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AMIAS 8 mg tablets, 28 tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 16189/0003, intestato alla società Takeda UK Limited e prodotto da Takeda Ireland Limited e da Delpharm Novara SRL, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20090 Segrate (MI).

Confezione: BLOPRESS 28 compresse 8 mg.

Codice A.I.C. n. 043896024 (in base 10) 19VM6S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 8 mg candesartan cilexetil;

eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche:

trattare la pressione sanguigna alta (ipertensione) in pazienti adulti e in bambini ed adolescenti di età dai 6 ai 18 anni;

trattare lo scompenso cardiaco in pazienti adulti con ridotta funzione del muscolo cardiaco, quando gli inibitori dell'Enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) non possono essere utilizzati o in aggiunta agli ACE-inibitori quando i sintomi persistono nonostante il trattamento e gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi (MRA) non possono essere usati (gli ACE-inibitori e gli MRA sono medicinali usati per trattare lo scompenso cardiaco).

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano;

CIT srl via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Blopress 28 compresse 8 mg.

Codice A.I.C. n. 043896 024.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Blopress 28 compresse 8 mg.

Codice A.I.C. n. 043896 024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07711**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

*Estratto determina IP n. 738 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 0.075 mg, comprimate filmate dalla Romania con numero di autorizzazione 8046/2006/02, intestato alla società N.V. Organon (NL) e prodotto da N.V. Organon (NL) e da Organon (Ireland) Limited, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Cerazette 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C. n. 046347023 (in base 10) 1D6DSH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: desogestrel 75 microgrammi;

eccipienti:

nucleo: silice colloidale anidra, tutto-racalfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

Descrizione dell'aspetto di Cerazette e contenuto della confezione: un blister di Cerazette contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta ORGANON* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina ed 1 etichetta calendario adesiva da applicare al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio - 20090 Milano.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Cerazette 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C. n. 046347023.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Cerazette 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C. n. 046347023.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07712**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

*Estratto determina IP n. 739 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 µg/Sprühstoß nasenspray, suspension dalla Germania con numero di autorizzazione 408030000, intestato alla società MSD Sharp & Dohme Gmbh e prodotto da Schering-Plough Labo N. V., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045341029 (in base 10) 1C7QC5 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato;

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

«Nasonex» è usato per il trattamento dei sintomi della febbre da fieno (denominata anche rinite allergica stagionale) e della rinite perenne in adulti e bambini a partire dai 3 anni di età.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio - 20090 Milano;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda Lodi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045341029.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Nasonex» «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045341029.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la

quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07713**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Forlax»

*Estratto determina IP n. 740 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FORLAX poudre pour solution buvable 10 g 20 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 338 997 8 3, intestato alla società Ipsen Pharma (FR) e prodotto da Beaufour Ipsen Industrie (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: PAXABEL 20 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g.

Codice A.I.C. n. 046756019 (in base 10) 1DLW5M(in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 10 g di macrogol 4000;

eccipienti: saccarina sodica (E954), aroma di arancio-pompelmo che contiene oli di arancia e pompelmo, succo d'arancia concentrato, citrale, acetaldeide, linalolo, etilbutirrato, alfaterpineolo, ottanale, beta e gamma esenolo, maltodestrina, gomma arabica, sorbitolo (E420), BHA (E320) e biossido di zolfo (E220).

Indicazioni terapeutiche:

«Paxabel» è usato per il trattamento sintomatico della stipsi nell'adulto e nei bambini con età superiore 8 anni. Questo medicinale è costituito da una polvere da sciogliere in un bicchiere d'acqua (almeno 50 *ml)* e da bere. Di solito agisce nelle 24-48 ore successive la sua somministrazione.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda Lodi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Paxabel» 20 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g.

Codice A.I.C. n. 046756 019.

Classe di rimborsabilità: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Paxabel» 20 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g.

Codice A.I.C. n. 046756 019.

SOP .medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07714**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

*Estratto determina IP n. 741 del 14 novembre 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOREM 5 mg tablety - 30 tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/374/01-C, intestato alla società Pfizer spol. S.r.o. e prodotto da R-Pharm Germany Gmbh e da Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmaroc S.r.l. con sede legale in viale Pio XI, 48 - 70056 Molfetta (BA).

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 043994021 (in base 10) 19YLX5(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di amlodipina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico anidro, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e amido glicolato sodico.

Indicazioni terapeutiche:

«Norvasc» è utilizzato per il trattamento della pressione alta (ipertensione) o di un tipo di dolore toracico detto angina, inclusa una rara forma detta angina di Prinzmetal o variante. Nei pazienti ipertesi questo farmaco agisce facendo rilassare i vasi sanguigni in modo che il sangue possa defluire più facilmente. Nei pazienti con angina, Norvasc migliora l'apporto sanguigno al muscolo cardiaco che riceve più ossigeno e in tal modo previene il dolore toracico. Questo farmaco non determina un sollievo immediato dal dolore toracico dovuto all'angina.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - Lodi;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio - 20090 Milano.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Norvasc» «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 043994021.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Norvasc» «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 043994021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imbal-

laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A07715**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore euro 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(*Omissis*)

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2018;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

| Scadenza mutui | Tasso fisso | Tasso variabile |
|---|---|---|
| fino a 10 anni | Swap 7Y + 2,80% | Euribor6M + 2,85% |
| fino a 15 anni | Swap 10Y + 3,00% | Euribor6M + 3,05% |
| fino a 20 anni | Swap 12Y + 3,05% | Euribor6M + 3,05% |
| fino a 25 anni | Swap 15Y + 2,90% | Euribor6M + 2,95% |
| oltre 25 anni | Swap 20Y + 2,75% | Euribor6M + 2,85% |

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2018.

**18A07721**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-282) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
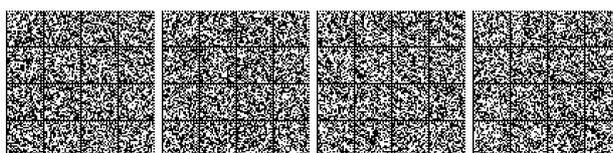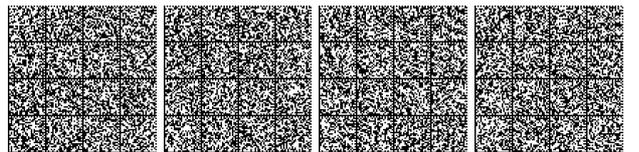
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
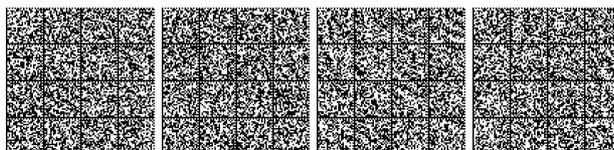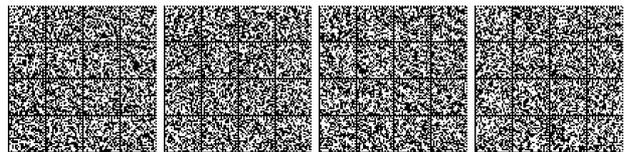
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

### validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.